



Deliberazione n. 0003025 del 24/12/2020 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

**Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO (MULTISERVIZI ECONOMICI) PER UN PERIODO DI 60 MESI DAL 01/11/2020 AL 31/10/2025 SOC. CoLSer SERVIZI SCRL: ESTENSIONE ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL CSA DI GARA E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI - CIG VARI**

### IL DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO

**Premesso** che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l'“Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo Borromeo;

**Vista** la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

**Preso atto** che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

#### Visti:

- il Decreto Legislativo 20 Marzo 2010, n. 53 “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia e delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione, del 30/10/2019, che stabilisce la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in € 214.000,00 oltre IVA;

#### Preso atto:

- della Deliberazione n. 1838 del 31/10/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento inerente l'acquisizione e la gestione dei contratti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria per l'ASST Santi Paolo e Carlo”;
- della deliberazione n. 1947 del 26/09/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle competenze del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi”;
- della deliberazione n. 1544 del 23/07/2020 avente ad oggetto “Approvazione del programma biennale per gli anni 2020/2021 degli acquisti di beni e servizi dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano e la successiva n. 2272 del 29/10/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del programma biennale 2021-2022 di acquisti di beni e servizi per importi pari o superiori a un milione di euro della ASST Santi Paolo e Carlo di Milano”;

**Richiamata** la deliberazione n. 2285 del 29/10/2020 con la quale questa ASST:



- ha preso atto della deliberazione n. 556 del 31/07/2020 con la quale l'ASST Nord Milano ha, tra l'altro, aggiudicato, in qualità di capofila, alla società Co.L.Ser servizi SCRL il lotto 2 ( per l'ASST Santi Paolo e Carlo) della procedura aperta svolta in forma consortile per l'affidamento del servizio di facchinaggio interno ed esterno (multiservizi economici) per un periodo di 60 mesi;
- ha affidato, conseguentemente, alla società Co.L.Ser servizi SCRL, con sede legale e amministrativa in via Giorgio Sidney Sonnino n. 33 – 43126 Parma - C.F. e P. Iva n. 00378740344, il servizio di facchinaggio interno ed esterno (multiservizi economici) – Lotto 2, per le esigenze dell'ASST Santi Paolo e Carlo, alle condizioni economiche e contrattuali previste dalla suddetta procedura, per il periodo dal 01/11/2020 al 31/10/2025, per l'importo complessivo di € 2.286.185,20 di cui € 8.900 quali oneri della sicurezza per rischi da interferenza, IVA 22% esclusa per € 502.960,744 = a complessivi € 2.789.145,94 (IVA 22% incl.) di cui € 10.858,00 quali oneri della sicurezza per rischi da interferenza - CIG 8447352F61;
- si è riservata l'adozione di eventuali, ulteriori e successivi provvedimenti, qualora necessari, in considerazione delle opzioni contrattuali previste e quantificate negli atti di gara;

**Atteso** che, al fine di dare effettivo avvio al servizio, si è resa necessaria una fase di start – up, mediante attività di sopralluogo svolta dalla società congiuntamente con i referenti aziendali tra cui il DEC dell'appalto in oggetto, volta ad individuare le complessive esigenze dei due presidi aziendali in considerazione del fatto che i fabbisogni ai tempi comunicati per l'espletamento della gara aggregata risalivano al 2017 e pertanto non più attuali;

**Dato atto** che:

- a seguito della attività sopra citata, è stata rilevata la necessità di implementare le prestazioni erogate presso i magazzini economici e la farmacia per 3.738 ore annue rispetto al monte ore originario, ai tempi della gara quantificato in 11.550 complessive annue;
- il monte ore complessivo per la durata dell'intero periodo contrattuale fissato in 60 mesi ammonta a 76.640 in luogo delle originarie 57.750;
- il prospetto delle prestazioni integrative è stato condiviso tra il fornitore e la ASST anche al fine di organizzare ed ottimizzare le attività di facchinaggio;

**Rilevato** altresì che in conseguenza, tra l'altro, dell'installazione dei "Drive trough" - per l'effettuazione dei tamponi naso-faringeo per la ricerca COVID 19 - presso il Parco Trenno (area parcheggi di via Novara) e presso il Centro Logistico Sportivo di Sportivo di Linate, della cui gestione è stata incaricata questa ASST, si è reso necessario attivare prestazioni di facchinaggio per le consegne giornaliere dei dispositivi inerenti detta attività quantificata in circa 762 ore mensili;

**Ricordato** infatti che l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo scorso 30 gennaio 2020 dichiarava l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che, a tal proposito, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, veniva dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Considerati:**

- l'attuale andamento della situazione epidemiologica e l'incremento della diffusione della pandemia che si sta nuovamente manifestando sull'intero territorio nazionale e, in particolare, sul territorio regionale, generando la c.d. II° ondata per cui lo stato emergenziale al momento è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021;



- un forte aumento di ricoveri per pazienti affetti da COVID 19 e, in conseguenza, dell'esecuzione massiva di test diagnostici per la rilevazione del virus di che trattasi presso entrambi i presidi di questa ASST;
- che questa ASST è stata individuata quale hub COVID per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus – SARS Covid 19;
- l'attuale emergenza sanitaria legata al diffondersi dell'epidemia COVID-19 ha portato altresì ad un necessario impegno di tutte le figure aziendali sull'obiettivo primario di poter attrezzare le Strutture Ospedaliere in modo da rispondere alla crescente domanda di assistenza legata a tale evento;

**Richiamati** in proposito:

- tutti i DPCM e i Decreti Legge assunti dal Governo per fronteggiare e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per cui si cita l'ultimo DPCM 03 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché degli ultimi decreti legge e precisamente: Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (pubblicato in G.U. Serie Generale , n. 301 del 03 dicembre 2020) e Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196) (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020);
- l'Ordinanza della regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020, la quale tra l'altro rileva che "in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID – 19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall'inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi pur in presenza di un significativo incremento della capacità di testing con valore RT di ricovero ospedaliero calcolato dall'ISS in aumento" anche per le settimane successive;
- le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia per tutto il periodo di riferimento dell'emergenza sanitaria sino alla data di adozione del presente provvedimento emanate

**Atteso** che, in conseguenza delle circostanze sopra evidenziate, la pandemia ha determinato la necessità ed urgenza di assicurare il potenziamento delle forniture e dei servizi necessari a contrastare il contagio da Coronavirus risultato particolarmente aggressivo e diffusivo al fine di poter continuare a garantire la sicurezza dei pazienti e dei clinici;

**Ricordato** che, nella sopra richiamata deliberazione n. 2285 del 29/10/2020, ci si è riservati di utilizzare ed autorizzare all'occorrenza, con adozione di relativo provvedimento, le opzioni previste e quantificate nel capitolato speciale di gara ai sensi dei commi 4 e 5, dell'art. 35 del D.lgs n. 50/2016, tra le quali:

- *Variatione entro il 5° d'obbligo*, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, da usarsi, "qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, per cui è possibile imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'appaltatore può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"
- *Variatione per servizi supplementari*, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per cui l'Ente committente si riserva di richiedere i servizi supplementari che si rendessero necessari nel corso della vigenza del contratto, fino ad un valore massimo del 50% dell'importo complessivo del contratto senza che sia necessario avviare una nuova procedura di affidamento;



**Ritenuto** pertanto di doversi avvalere delle opzioni sopra riportate per le ragioni summenzionate al fine di garantire adeguate prestazioni di facchinaggio per far fronte alle effettive esigenze aziendali come si segnalato e richiesto da DEC con successive note di cui si richiamata a conclusione del processo ricognitivo l'ultima del 10/12/2020;

**Dato atto** che, in funzione di quanto sopra riferito, si è provveduto a richiedere alla società soc. Co.L.Ser.:

- di rideterminare, nell'ambito del quinto d'obbligo dell'appalto di che trattasi, l'importo del canone relativamente all'estensione dei servizi integrativi dell'appalto originario;
- di formulare offerta, conformemente ai prezzi offerti in gara, per le prestazioni temporanee da erogare durante l'emergenza COVID 19 rientrando queste ultime nell'ambito dell'opzione "Variazione per servizi supplementari";

**Dato atto** che, in funzione di quanto sopra riferito, si è provveduto a richiedere alla società soc. Co.L.Ser. con nota del 02/12/2020 prot. n. SPC-2020-32330:

- di rideterminare, nell'ambito del quinto d'obbligo dell'appalto di che trattasi, l'importo del canone relativamente all'estensione dei servizi integrativi dell'appalto originario;
- di formulare offerta, conformemente ai prezzi offerti in gara, per le prestazioni temporanee da erogare durante l'emergenza COVID 19 rientrando queste ultime nell'ambito dell'opzione "Variazione per servizi supplementari";

**Acquisita** la proposta economica con la quale la società fornitrice sulla base della richiesta formulata dall'ASST:

- ha rideterminato il *canone annuo*, comprensivo delle prestazioni integrative da estendere, in € 520.946,80, IVA 22% Escl. per € 114.608,30, pari a complessivi € 635.555,10, IVA 22% Incl.;
- ha conseguentemente rideterminato il *canone complessivo quinquennale* dell'appalto, comprensivo delle prestazioni integrative da estendere, per l'importo quinquennale di € 2.604.734,00, IVA 22% Escl., per € 57.3041,48= importo complessivo € 3.177.775,48 IVA 22% Incl.;
- ha comunicato che per i servizi supplementari e temporanei di facchinaggio necessari per far fronte alle esigenze determinate dall'emergenza COVID 19 il costo orario a prestazione è quantificato in € 17,52 IVA Escl, pari a € 21,374 IVA 22% Incl.;

**Calcolato e dato atto** che il valore complessivo delle integrazioni dei servizi di facchinaggio interno ed esterno, cui all'art. 9 "Variazioni" del CSA di gara, per le ragioni sopra riferite, ammonta a € 413.857,80, oltre IVA 22% per € 91.048,72, pari a complessivi € 504.906,52, IVA Incl., di cui:

- € 327.448,80 oltre IVA per € 72.038,74 pari a € 399.487,54, IVA Incl., quale estensione, nell'ambito del quinto d'obbligo, delle prestazioni contrattuali per le esigenze complessivamente considerate e rideterminate dei PP.OO. Santi Paolo e Carlo, per il periodo 1/11/2020 – 31/10/2025, affidate alla Società la Co.L.Ser servizi SCRL con deliberazione n. 2285/2020 - (CIG 8447352F61);
- € 86.409,00, oltre IVA 22% per € 19.009,98, pari a complessivi € 105.418,98 quali servizi supplementari necessari a rispondere alle esigenze causate dalla pandemia da COVID 19 per il periodo 9/11/2020 al 31/03/2021 (CIG 8568817B79)

**Appurato** che gli importi sopra riportati rientrano - risultando infatti inferiori - nelle percentuali indicate all'art. 9 del CSA in ottemperanza rispettivamente ai commi 12, 7 e 1, lett.b) dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, e precisamente:

- € 399.487,54, IVA Incl., rispetto al valore previsto per il contratto di questa AST nell'ambito del 5° d'obbligo ossia € 555.657,59 IVA Incl.,



- € 105.418,98 , IVA Incl., rispetto al valore previsto per il contratto di questa AST nell'ambito del 50% del valore del lotto dell'ASST Santi Paolo e Carlo pari a € 1.389.143,97 IVA Incl.;

**Ritenuto** pertanto, ricorrendone i presupposti di fatto e degli elementi di diritto sopra evidenziati, di affidare alla Co.L.Ser servizi SCRL, con sede legale e amministrativa in via Giorgio Sidney Sonnino n. 33 – 43126 Parma - C.F. e P. Iva n. 00378740344:

- l'estensione del contratto vigente per i servizi integrativi di facchinaggio interno ed esterno (multiservizi economici) per il periodo dal 1/11/2020 al 31/10/2025, ai sensi dell'art. 9 del CSA inerente le *variazioni entro il 5° d'obbligo*, conformemente alle previsioni dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di rispondere alle sopravvenute esigenze aziendali
- i servizi supplementari di facchinaggio per far fronte, tra l'altro, anche alle esigenze determinate dall'emergenza COVID 19 presso i Drive Trough, ai sensi dell'art. 9 del CSA inerente le *variazioni per servizi supplementari* del CSA, in conformità a quanto disposto all'art. 106, comma 1, lett. b) e art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di € 105.418,98, IVA 22% incl., (CIG8568817B79);

rideterminando gli importi annuali assunti con la sopra richiamata deliberazione di affidamento alla CoL.Ser servizi SCRL per un importo complessivo di € 3.190.584,86, IVA 22% Incl., da imputare al conto economico 3F030600 (piccoli trasporti e facchinaggio) dei bilanci di esercizio di competenza - Cdr ALB integrando, per quota parte gli importi stanziati con la deliberazione n.2285/2020, come meglio indicato nella successiva tabella;

**Preso atto** inoltre che la SSD Economato e servizi alberghieri con la suddetta nota del 10/12/2020 ha comunicato che nel periodo di ottobre/novembre 2020 ossia nel periodo di star up e passaggio di consegne tra il precedente e il nuovo aggiudicatario si è reso necessario procedere al trasferimento di alcuni uffici ASST da Corso Italia 19 Milano all' Ospedale San Carlo di Milano e che detto servizio è stato svolto per quota parte dalla Co.L.Ser servizi SCRL (sede legale e amministrativa in via Giorgio Sidney Sonnino n. 33 – 43126 Parma - C.F. e P. Iva n. 00378740344), in qualità di fornitore subentrante, e dalla Coopservice S.Coop.p.A (Sede Legale in Reggio Emilia Via Rochdale 5 - C.F. P.IVA. 00310180351), in qualità di fornitore uscente, per importo complessivo di € 5.480,00 oltre IVA per € 1.205,60 = complessivi € 6.685,60, IVA 22% Incl., ripartito tra le stesse come di seguito indicato, alle condizioni di cui alle rispettive offerte pervenute, (rif. 269/2D/CR/rb per Co.L.Ser servizi SCRL) e offerta del 03/09/2020 per Coopservice S.Coop.p.A):

- € 3.500,00, oltre IVA 22% per € 770,00 = complessivi € 4.270,00, IVA 22% incl., a Co.L.Ser Servizi SCRL - CIG Z1F2FC48F9;
- € 1.980,00 oltre IVA 22% per € 435,60 = complessivi € 2.415,60 , IVA 22% incl., a Coopservice S.Coop.p.A – CIG Z7B2FC4942

**Ritenuto**, per le ragioni suesposte di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma, 2 lett a) del D.Lgs n 50/2016 come derogato dall'art. 1, lett. a) del D.Lgs n. 120/2020, i servizi di facchinaggio per il trasferimento di alcuni uffici ASST da Corso Italia 19 Milano all' Ospedale San Carlo di Milano alla Società la Co.L.Ser servizi SCRL, con sede legale e amministrativa in via Giorgio Sidney Sonnino n. 33 – 43126 Parma - C.F. e P. Iva n. 00378740344, e alla Coopservice S.Coop.p.A (Sede Legale in Reggio Emilia Via Rochdale 5 C.F. P.IVA. - C.F. P.IVA. 00310180351), alle condizioni economiche riportate nelle rispettive offerte sopra indicate, svolto nei mesi di ottobre/novembre 2020, per l'importo complessivo € 6.685,60 ripartito tra le stesse come di seguito indicato

- complessivi € 4.270,00, IVA 22% incl., a Co.L.Ser Servizi SCRL - CIG Z1F2FC48F9
- complessivi € 2.415,60 , IVA 22% incl., a Coopservice S.Coop.p.A - CIG Z7B2FC4942



da imputare al conto economico 3F030600 (piccoli trasporti e facchinaggio) dei bilanci di esercizio di competenza - Cdr TER, a valere sul bilancio d'esercizio 2020, attingendo il suddetto importo dalla disponibilità del conto economico 3F030300 "Pulizia" – Cdr TER, come meglio indicato nella successiva tabella e come da autorizzazioni in calce alla presente;

**Calcolato e dato atto**, in conclusione che, per le ragioni sopra riferite, che il costo complessivo riveniente dall'adozione del presente provvedimento ammonta a complessivi € 2.620.713,49 = oltre Iva 22% pari ad € 576.556,97. = per un importo complessivo lordo di € 3.197.270,46 . = che sarà annotato come di seguito indicato sui rispettivi conti economici dei bilanci inerenti gli anni di relativa competenza:

ANNO	CONTO ECONOMICO	CDR	IMPORTO (IVA 22% INCL.)	AUTORIZZAZIONE DA INTEGRARE	CONTO DA CUI ATTINGERE	PROGETTO
<b>ANNO 2020</b>	<b>Importo complessivo, IVA 22% Incl.: € 49.281,85, suddiviso come di seguito indicato:</b>					
2020 (01/11/2020 - 31/12/2020) Rideterminazione canone con estensione 5° d'obbligo) CIG 8447352F61	3F030600 Piccoli trasporti e facchinaggio	ALB	€ 13.316,25	2020002284  (DEL_n. 285/2020)	3F032200 Servizio Ristorazione Degenti	//
2020 (09/11/2020- 31/12/2020 Servizi supplementari Covid) CIG 8568817B79	3F030600 Piccoli trasporti e facchinaggio	ALB	€ 29.280,00	Nuova autorizzazione	//	P-TP-2020 COVID-19
2020 affidamento diretto servizi fase start up  CIG Z1F2FC48F9- CIG Z7B2FC4942	3F030600 Piccoli trasporti e facchinaggio	TER	€ 6.685,60	Nuova autorizzazione	3F030300 Pulizia	//
<b>ANNO 2021</b>	<b>Importo complessivo, IVA 22% Incl.: € 711.694,08, suddiviso come di seguito indicato:</b>					
2021 Rideterminazione canone con estensione 5° d'obbligo) CIG	3F030600 Piccoli trasporti e facchinaggio	ALB	€ 635.555,10	Nuova autorizzazione	//	//



8447352F61						
2021 (01/01/2021- 31/03/2021 Servizi supplementari Covid) CIG 8568817B79	3F030600 Piccoli trasporti e facchinaggio	ALB	€ 76.138,98	Nuova autorizzazione	//	P-TP-2020 COVID-19

<b>ANNO 2022</b> rideterminazione canone con estensione 5° d'obbligo) CIG 8447352F61	3F030600 Piccoli trasporti e facchinaggio	ALB	<b>€ 635.555,10</b>	Nuova autorizzazione	//
<b>ANNO 2023</b> Rideterminazione canone con estensione 5° d'obbligo) CIG 8447352F61	3F030600 Piccoli trasporti e facchinaggio	ALB	<b>€ 635.555,10</b>	Nuova autorizzazione	//
<b>ANNO 2024</b> Rideterminazione canone con estensione 5° d'obbligo) CIG 8447352F61	3F030600 Piccoli trasporti e facchinaggio	ALB	<b>€ 635.555,10</b>	Nuova autorizzazione	//
<b>ANNO 2025</b> (01/01/2025- 31/10/2025 Rideterminazione canone con estensione 5° d'obbligo) CIG 8447352F61	3F030600 Piccoli trasporti e facchinaggio	ALB	<b>€ 529.629,25</b>	Nuova autorizzazione	//

**Dato atto** che i servizi supplementari sopra richiamati per l'anno 2020 per il periodo dal 09/11/2020 al 31/12/2020, sono in eccedenza al bilancio di esercizio 2020 per Emergenza Coronavirus - P-TP-2020 COVID-19, come da autorizzazione fornita in data 23/11/2020 dalla Direzione amministrativa di questa ASST, con nota conservata agli atti;

**Ritenuto** di nominare, così come previsto dall'art. 31 e dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e dalle linee ANAC approvate il 29/06/2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il Direttore della S.C. Provveditorato, Paolo Pelliccia, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e confermare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016, del DM 7 marzo 2018, n. 49 e del Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 1947 del 26/11/2019 "Regolamento per la disciplina delle competenze del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi", il Dirigente ingegnere della SSD Economato dell'ASST Santi Paolo e Carlo, Stefano Rota, cui compete la verifica del regolare andamento dello stesso;

**Dato atto** inoltre che:

- qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, venisse attivata una convenzione Consip S.p.a. ovvero una convenzione da ARIA S.p.a., per servizio analogo o comparabile a quello oggetto del presente provvedimento con applicazione di prezzi inferiori questa ASST avrà diritto di recedere dal contratto senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente e/o onere a carico dell'Ente. Il recesso avverrà entro 30 giorni solari dalla relativa comunicazione. A tale recesso il fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa risarcitoria. In tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo al servizio regolarmente erogato;
- questa ASST si riserva di rinegoziare i prezzi contrattuali, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall'ANAC e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) siano inferiori rispetto a quelli attualmente praticati, fatta salva la facoltà di recesso, con preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a proprio carico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 13, lett. b), della Legge n. 135/2012;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario

### **DELIBERA**

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di affidare alla Co.L.Ser servizi SCRL, con sede legale e amministrativa in via Giorgio Sidney Sonnino n. 33 – 43126 Parma - C.F. e P. Iva n. 00378740344:
  - l'estensione del contratto vigente per i servizi integrativi di facchinaggio interno ed esterno (multiservizi economici) per il periodo dal 1/11/2020 al 31/10/2025, ai sensi dell'art. 9 del CSA inerente le *variazioni entro il 5° d'obbligo*, conformemente alle previsioni dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo di € 399.487,54, IVA Incl., (CIG 8447352F61) al fine di rispondere alle sopravvenute esigenze aziendali;
  - i servizi supplementari di facchinaggio per far fronte, tra l'altro, anche alle esigenze determinate dall'emergenza COVID 19 presso i Drive Trough, ai sensi dell'art. 9 del CSA inerente le *variazione per servizi supplementari* del CSA, in conformità a quanto disposto all'art. 106, comma 1, lett. b) e art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di € 105.418,98, IVA 22% incl., (CIG 8568817B79);

2. di dare atto che in considerazione delle suddette estensioni vengono rideterminati gli importi stanziati con la deliberazione n.2285/2020, per un valore complessivo di € € 3.190.584,86, IVA 22% Incl., da imputare al conto economico 3F030600 (piccoli trasporti e facchinaggio) dei bilanci di esercizio di competenza - Cdr ALB come meglio indicato nella successiva tabella;
3. affidare, ai sensi dell'art. 36, comma, 2 lett a) del Dl.gs n 50/2016 come derogato dall'art. 1, lett. a) del D.Lgs n. 120/2020, i servizi di facchinaggio per il trasferimento di alcuni uffici ASST da Corso Italia 19 Milano all' Ospedale San Carlo di Milano alla Società la Co.L.Ser servizi SCRL, con sede legale e amministrativa in via Giorgio Sidney Sonnino n. 33 – 43126 Parma - C.F. e P. Iva n. 00378740344, e alla Coopservice S.Coop.p.A (Sede Legale in Reggio Emilia Via Rochdale 5 C.F. P.IVA. - C.F. P.IVA. 00310180351), alle condizioni economiche riportate nelle rispettive offerte sopra indicate, svolto nei mesi di ottobre/novembre 2020, per l'importo complessivo € 6.685,60 ripartito tra le stesse come di seguito indicato
- complessivi € 4.270,00, IVA 22% incl., a Co.L.Ser Servizi SCRL - CIG Z1F2FC48F9
  - complessivi € 2.415,60 , IVA 22% incl., a Coopservice S.Coop.p.A - CIG Z7B2FC4942
- da imputare al conto economico 3F030300 "Pulizia" - Cdr TER, del bilancio di esercizio dell'anno 2020, come da dettaglio di cui alla tabella che segue e come da autorizzazioni in calce alla presente;
4. di prendere atto pertanto che il costo complessivo riveniente dall'adozione del presente provvedimento ammonta a complessivi € 2.620.713,49 = oltre Iva 22% pari ad € 576.556,97. = per un importo complessivo lordo di € 3.197.270,46.= che sarà annotato come di seguito indicato sui rispettivi conti economici dei bilanci inerenti gli anni di relativa competenza:
- 5.

ANNO	CONTO ECONOMICO	CDR	IMPORTO (IVA 22% INCL.)	AUTORIZZAZIONE DA INTEGRARE	CONTO DA CUI ATTINGERE	PROGETTO
<b>ANNO 2020</b>	<b>Importo complessivo, IVA 22% Incl.: € 49.281,85, suddiviso come di seguito indicato:</b>					
2020 (01/11/2020 - 31/12/2020 Rideterminazione canone con estensione 5° d'obbligo) CIG 8447352F61	3F030600 Piccoli trasporti e facchinaggio	ALB	€ 13.316,25	2020002284 (DEL_n. 285/2020)	3F032200 Servizio Ristorazione Degenti	//
2020 (09/11/2020- 31/12/2020 Servizi supplementari Covid) CIG 8568817B79	3F030600 Piccoli trasporti e facchinaggio	ALB	€ 29.280,00	Nuova autorizzazione	//	P-TP-2020 COVID-19
2020 affidamento diretto servizi	3F030600 Piccoli trasporti	TER	€ 6.685,60	Nuova autorizzazione	3F030300 Pulizia	//



fase start up  CIG Z1F2FC48F9- CIG Z7B2FC4942	e facchinaggio					
<b>ANNO 2021</b>	<b>Importo complessivo, IVA 22% Incl.: € 711.694,08, suddiviso come di seguito indicato:</b>					
2021 Rideterminazione canone con estensione 5° d'obbligo) CIG 8447352F61	3F030600 Piccoli trasporti e facchinaggio	ALB	€ 635.555,10	Nuova autorizzazione	//	//
2021 (01/01/2021- 31/03/2021 Servizi supplementari Covid) CIG 8568817B79	3F030600 Piccoli trasporti e facchinaggio	ALB	€ 76.138,98	Nuova autorizzazione	//	P-TP-2020 COVID-19

<b>ANNO 2022</b> rideterminazione canone con estensione 5° d'obbligo) CIG 8447352F61	3F030600 Piccoli trasporti e facchinaggio	ALB	<b>€ 635.555,10</b>	Nuova autorizzazione	//
<b>ANNO 2023</b> Rideterminazione canone con estensione 5° d'obbligo) CIG 8447352F61	3F030600 Piccoli trasporti e facchinaggio	ALB	<b>€ 635.555,10</b>	Nuova autorizzazione	//
<b>ANNO 2024</b> Rideterminazione canone con estensione 5° d'obbligo) CIG 8447352F61	3F030600 Piccoli trasporti e facchinaggio	ALB	<b>€ 635.555,10</b>	Nuova autorizzazione	//
<b>ANNO 2025</b> (01/01/2025- 31/10/2025	3F030600 Piccoli trasporti e	ALB	<b>€ 529.629,25</b>	Nuova autorizzazione	//



Rideterminazione canone con estensione 5° d'obbligo)	facchinaggio				
CIG 8447352F61					

6. di dare atto che i servizi supplementari sopra richiamati per l'anno 2020, per il periodo dal 09/11/2020 al 31/12/2020, sono in eccedenza al bilancio di esercizio 2020 per Emergenza Coronavirus - P-TP-2020 COVID-19, come da autorizzazione fornita in data 23/11/2020 dalla Direzione amministrativa di questa ASST, con nota conservata agli atti;
7. di riservarsi l'adozione di eventuali, ulteriori e successivi provvedimenti, qualora necessari, in considerazione delle opzioni contrattuali previste e quantificate negli atti di gara, richiamati in premessa;
8. di riservarsi la facoltà:
  - di recedere dal contratto senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente e/o onere a carico dell'Ente qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, venisse attivata una convenzione Consip S.p.a. ovvero una convenzione da ARIA S.p.a., per forniture analoghe o comparabili a quella oggetto del presente provvedimento con applicazione di prezzi inferiori l'Azienda committente. Il recesso avverrà entro 30 giorni solari dalla relativa comunicazione. A tale recesso il fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa risarcitoria. In tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo alla fornitura regolarmente erogata;
  - di rinegoziare i prezzi contrattuali, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall'ANAC e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) siano inferiori rispetto a quelli attualmente praticati, fatta salva la facoltà di recesso, con preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a proprio carico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 13, lett. b), della Legge n. 135/2012;
9. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Provveditorato, Paolo Pelliccia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e che la sua esecuzione, ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016, del DM 7 marzo 2018, n. 49 e del relativo Regolamento aziendale, è affidata al Dirigente ingegnere della S.S.D Economato dell'ASST Santi Paolo e Carlo, Stefano Rota, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fermo restando la responsabilità del Direttore S.C. Economico-Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
10. di dare mandato alla Segreteria della S.C. Provveditorato di trasmettere il presente provvedimento deliberativo alla S.S.D. Economato – Servizi Alberghieri, nella persona del Dirigente Ingegnere, Stefano Rota;
11. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 13.316,25 S	3F030600 - Piccoli Trasporti e Facchinaggio	000000000	2020002284/1	2020
€ 6.685,60 S	3F030600 - Piccoli Trasporti e Facchinaggio	000000000	2020002814	2020
€ 29.280,00 S	3F030600 - Piccoli Trasporti e Facchinaggio	000000000	2020002813	2020
€ 635.555,10 S	3F030600 - Piccoli Trasporti e Facchinaggio	000000000	2021002284	2021
€ 76.138,98 S	3F030600 - Piccoli Trasporti e Facchinaggio	000000000	2021002813	2021
€ 635.555,10 S	3F030600 - Piccoli Trasporti e Facchinaggio	000000000	2022002284	2022
€ 635.555,10 S	3F030600 - Piccoli Trasporti e Facchinaggio	000000000	2023002284	2023
€ 635.555,10 S	3F030600 - Piccoli Trasporti e Facchinaggio	000000000	2024002284	2024
€ 529.629,25 S	3F030600 - Piccoli Trasporti e Facchinaggio	000000000	2025002284	2025

\* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Marta Rossini

Dirigente/Responsabile proponente: Paolo Pelliccia

Il presente atto si compone di n. 12 pagine.